

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 32/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 159 DEL 11 SETTEMBRE 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESCA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CITTADINANZA

***Cassazione, sentenza, 26 luglio 2026, n. 24045, Sez. Unite civili**

Conseguenze sul figlio derivanti dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore

Ai sensi dell'art. 7 L. 555/1912, il minore non emancipato, nato all'estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquista a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinuncia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l'emancipazione;

ai sensi dell'art. 12 L. 555/1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera;

la piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.

CONDOMINIO

Cassazione, sentenza, 20 luglio 2026, n. 23548, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - REGOLAMENTO - IN GENERE

Condominio - Assemblea - Maggioranze ex art. 1136, comma 2, c.c. - Computo dei partecipanti - Comunione dell'unità immobiliare - Comunione ereditaria comprendente altro immobile condominiale - Diversità dei titoli di provenienza - Autonomia e distinzione delle comunioni - Conseguenze ai fini assembleari.

Ai fini della verifica della maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c., va considerata fra i partecipanti al condominio, con riguardo all'elemento personale supposto da tale norma, la comunione dell'unità immobiliare originata da un atto di disposizione del singolo bene intercorso fra tutti i contitolari di una più ampia comunione ereditaria, nella quale resta compreso altro immobile rientrante nell'edificio condominiale, trattandosi di comunioni che provengono da titoli diversi e perciò restano patrimonialmente autonome e distinte anche ai fini della composizione e del funzionamento dell'assemblea.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 18 agosto 2026, n. 24687, sez. II civile**

Promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. Ne consegue che, anche facendo riferimento al contratto di comodato per giustificare la consegna anticipata dell'immobile, l'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, è in linea con i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e comporta l'obbligo a carico del promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita non solo della sua restituzione al promittente alienante, ma anche della corresponsione a quest'ultimo dei frutti per l'anticipato godimento dello stesso.

Cassazione, ordinanza, 6 luglio 2026, n. 22789, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Potere di rappresentanza - Stipula del contratto per cui è stato conferito - Consumazione del potere - Invalidità del contratto - Irrilevanza.

Il potere di rappresentanza conferito con procura speciale si consuma definitivamente con la stipula del contratto per cui è stato conferito, a nulla rilevando l'eventuale invalidità del negozio stipulato in nome e per conto altrui.

Cassazione, ordinanza, 26 giugno 2026, n. 21847, sez. III civile

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE Ipoteca giudiziale - Appartenenza del bene al debitore - Alienazione trascritta anteriormente all'iscrizione - Invalidità - Azione revocatoria - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.

L'iscrizione dell'ipoteca su immobili fuoriusciti dal patrimonio del debitore con atto trascritto prima dell'iscrizione è invalida, difettando, al momento della formalità, il requisito, richiesto dagli artt. 2818, 2822 e 2828 c.c., dell'appartenenza del bene al debitore, e non è suscettibile di acquisire ex post validità a seguito dell'accoglimento di un'azione revocatoria proposta, medio tempore, dal creditore, la quale non travolge né invalida il negozio di disposizione compiuto dal debitore né riconduce il bene entro il suo patrimonio, anche tenuto conto della circoscritta emendabilità dei vizi genetici inficianti la formalità costitutiva della garanzia reale.

Cassazione, ordinanza, 25 giugno 2026, n. 21733, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CONVALIDA Contratto nullo - Convalida - Divieto - Rinnovazione - Ammissibilità - Effetti - Fattispecie.

In tema di nullità del contratto, anche un atto formalmente qualificato come ricognizione o conferma può integrare non una mera convalida ma la rinnovazione del negozio nullo, con effetti costitutivi, qualora dall'interpretazione complessiva risulti la volontà di regolare nuovamente i rapporti giuridici tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata una inammissibile convalida di fideiussioni omnibus nulle, sulla base di un automatismo qualificatorio fondato sull'equiparazione tra "conferma" e convalida vietata, senza accertare, in concreto, se le dichiarazioni rese dai fideiussori fossero dirette a dar vita a un nuovo ed autonomo vincolo di garanzia, con efficacia ex nunc).

Cassazione, ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19348, sez. II civile

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Mutuo a tasso variabile su base Euribor - Tasso d'interesse - Mancata indicazione del numero di giorni quale base di calcolo - Indeterminabilità - Sussistenza.

In tema di mutuo a tasso variabile parametrato all'Euribor, la mancata indicazione del numero dei giorni dell'anno (360, quale anno commerciale, ovvero 365, quale anno solare) assunto quale divisore per il calcolo degli interessi rende indeterminabile il tasso convenzionale e comporta la nullità della relativa clausola.

***Cassazione, sentenza, 4 giugno 2026, n. 18005, sez. II civile**

Conformità catastale

Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sono previste dall'art. 29, comma 1 bis, della L. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare.

Per le ragioni pubblicistiche sottese alla presenza della dichiarazione in esame (avendo la norma una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale e conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89) e costituendo la stessa una condizione dell'azione che deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, la sua assenza determina la nullità assoluta dell'atto e può essere rilevata per la prima volta anche in sede di legittimità.

Cassazione, sentenza, 22 maggio 2026, n. 15783, sez. II civile

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Impresa fiduciaria del Liechtenstein - Nozione - Tipologie - Natura giuridica societaria - Conseguenze - Convenzione dell'Aja - Violazione - Esclusione.

In tema di trust, l'impresa fiduciaria del Liechtenstein (cd. trust reg.) è un'entità munita di autonomia patrimoniale, dotata o meno di personalità giuridica, che corrisponde alla forma societaria anglosassone e per le cui obbligazioni è responsabile esclusivamente il patrimonio fiduciario, cosicché tale natura esclude che possa venire in rilievo una violazione delle norme della Convenzione dell'Aja, trattandosi pur sempre di società, benché avente finalità analoga a quella perseguita dall'istituto del trust.

Cassazione, sentenza, 21 maggio 2026, n. 15631, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Subfornitura - Visurista - Abuso di

dipendenza economica - Esclusione - Ragioni.

L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, riferibile anche a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, non può ravvisarsi nell'attività svolta dal visurista per una società di informazioni commerciali, in quanto la possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notai e banche, denota la mancanza di un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.

Cassazione, ordinanza, 15 maggio 2026, n. 14478, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto di mantenimento - Oggetto - Rendita vitalizia - Differenze - Determinabilità delle prestazioni a carico del cessionario dell'immobile - Necessità - Sovrapposibilità alle prestazioni di assistenza gravanti sui figli - Esclusione - Conseguenze.

Il contratto di mantenimento si configura come un contratto innominato ed atipico, avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali, il quale, pur avendo affinità con la rendita vitalizia, se ne differenzia per l'infungibilità delle prestazioni dell'obbligato, di contenuto essenzialmente morale e spirituale, per l'elemento di fiduciarità nella scelta del soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, con la conseguenza che non sono applicabili le norme della rendita vitalizia, incompatibili con le suddette peculiarità, né l'oggetto dello stesso può sovrapporsi al generale obbligo ex lege dei figli di prestare assistenza ai genitori, per la cui esecuzione, prevedere, quale corrispettivo, la cessione di un immobile, non è conforme alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

EDILIZIA E URBANISTICA

Cassazione, ordinanza, 25 giugno 2026, n. 21684, sez. III civile

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - ANNULLAMENTO DA PARTE DI ORGANI AMMINISTRATIVI Provvedimento amministrativo ampliativo - Annullamento in autotutela - Risarcimento del danno - Concorso colposo del danneggiato - Condizioni.

Il privato che abbia fatto affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo non ha l'obbligo di sindacarne la legittimità, tranne in caso di illegittimità manifesta o altrimenti nota, sicché, al di fuori di queste due eventualità, non è consentito ascrivere a titolo di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., a colui che abbia fatto affidamento su un provvedimento concessorio poi annullato in sede di autotutela, di non essersi attivato per indagarne sotto ogni profilo la legittimità.

NOTAIO

Cassazione, sentenza, 16 luglio 2026, n. 23365, sez. II civile

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Notaio - Delibera assembleare di una s.r.l. - Aumento di capitale ex art. 2481-bis c.c. - Omessa menzione dell'avvenuto versamento del 25% del capitale sottoscritto - Iscrizione della delibera nel registro delle imprese senza l'attestazione degli amministratori circa l'avvenuto versamento delle somme - Responsabilità disciplinare - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. non presuppone l'effettivo versamento della quota minima del capitale sottoscritto, in quanto l'operazione ha natura consensuale e l'iscrizione è volta a rendere opponibile ai terzi il nuovo ammontare del capitale sociale; ne consegue che non integra illecito disciplinare la richiesta di iscrizione fondata sulla dichiarazione degli amministratori circa l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento, ancorché l'atto non contenga menzione dell'effettivo versamento dei conferimenti.

Cassazione, sentenza, 30 giugno 2026, n. 22400, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecito disciplinare - Prescrizione - Operatività - Interruzione - Analogia con procedimento penale - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio ed in sede di legittimità - Fattispecie.

In tema di illecito disciplinare notarile, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 146 della l. n. 89 del 1913 non è soggetta, in via analogica, al regime interruttivo della prescrizione del reato, cosicché il procedimento disciplinare e le relative pronunce non ne interrompono il decorso, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge; ne deriva che l'intervenuta prescrizione dell'illecito determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed è rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso principale e, pronunciando su quello incidentale, ha dichiarato estinta per prescrizione l'infrazione di spersonalizzazione della prestazione contestata al notaio, considerato che la richiesta di apertura del procedimento disciplinare era stata l'unico atto interruttivo del termine prescrizionale).

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione incidentale tardiva - Proposta dal titolare dell'azione disciplinare - Ammissibilità - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Nei procedimenti disciplinari a carico dei notai, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal titolare dell'azione disciplinare, sia perché l'art. 158-bis della l. n. 89 del 2013, nel testo applicabile *ratione temporis*, richiama la disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio dal c.p.c., per i quali non si è mai dubitato dell'ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive, sia perché la legge non stabilisce alcuna limitazione per la parte pubblica, ed anzi il riconoscimento alla stessa della precisata facoltà comporta la piena uguaglianza delle parti nei poteri di impugnazione, essendo, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata sul presupposto che il sistema sia irrazionalmente sbilanciato a favore della parte pubblica, se si ritenga a questa consentita la proposizione di reclamo incidentale tardivo.

Cassazione, sentenza, 27 giugno 2026, n. 22095, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Sanzioni disciplinari dei notai - Natura - Applicazione di sanzione penale per i medesimi fatti - Violazione del principio del "ne bis in idem" secondo i criteri della CEDU - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della CEDU in relazione al principio del *ne bis in idem*, secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza d'appello e ribadito il principio de quo con riguardo ad un notaio che, nella qualità di consigliere comunale, aveva realizzato condotte illecite ex art. 319-quater c.p., accertate in via definitiva in sede penale e poste a fondamento della sanzione disciplinare della destituzione, adottata dalla competente Commissione Regionale di Disciplina e poi confermata dalla corte territoriale).

Cassazione, sentenza 27 giugno 2026, n. 22093, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Ricezione di atti nulli - Divieto - Sussistenza - Condizioni - Nullità inequivoca - Necessità - Fattispecie in tema di atto costitutivo di s.r.l.s. contenente clausole diverse da quelle del modello ministeriale.

Il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile,

in tal senso dovendosi intendere l'avverbio "espressamente" di cui all'art. 28 l. n. 89 del 1913, cosicché tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, sebbene la sanzione della nullità derivi solo dalla disposizione generale dell'art. 1418, comma 1, c.c., purché sia frutto di un consolidato orientamento giurisprudenziale o dottrinale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare del notaio, in relazione all'inserimento, in un atto di costituzione di s.r.l.s., di una clausola non contemplata dal modello standard ministeriale, la cui nullità era stata affermata sulla base di una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e di uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, senza che si fossero ancora formati, o fossero già stati emanati, univoci orientamenti dottrinali e precedenti giurisprudenziali di legittimità).

Cassazione, sentenza, 27 giugno 2026, n. 22089, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Art. 2465 c.c. - Perizia di stima non giurata - Nullità del conferimento e del verbale di assemblea straordinaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità disciplinare notarile.

La perizia di stima non giurata ex art. 2465 c.c. integra un vizio del procedimento di formazione del capitale sociale, ma non determina, di per sé, la nullità dell'atto di conferimento, né del verbale di assemblea straordinaria che la recepisce, in assenza di un'espressa previsione normativa o di una nullità strutturale dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità disciplinare del notaio perché la perizia di stima dei beni aziendali oggetto di conferimento, redatta ai sensi dell'art. 2645 c.c., non era stata considerata giurata per la nullità del relativo verbale di asseverazione, in quanto sottoscritto dal solo notaio e non dal perito).

Cassazione, sentenza, 26 giugno 2026, n. 21985, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Art. 59-bis l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile) - Attestazione della presenza di documenti ancora non formati alla data dell'atto - Rettifica unilaterale da parte del notaio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'attestazione del notaio circa l'allegazione all'atto di documenti non ancora formati alla data del rogito non è suscettibile di rettifica unilaterale ai sensi dell'art. 59-bis l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), giacché tale rimedio è limitato alla correzione di errori od omissioni materiali, oggettivamente accertabili e non recanti incertezza sul contenuto sostanziale dell'atto o sul processo di formazione delle volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, adita in sede di reclamo avverso sanzione disciplinare, aveva escluso l'ammissibilità del procedimento con cui il notaio, dopo avere attestato l'allegazione dell'A.P.E. ad un atto di compravendita immobiliare, aveva successivamente rettificato tale atto ex art. 59-bis l. n. 89 del 1913, allegando una certificazione energetica formata dopo la stipulazione del rogito).

Cassazione, ordinanza, 30 maggio 2026, n. 17028, sez. III civile

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Notaio - Invalidità dell'iscrizione ipotecaria - Responsabilità da contatto sociale - Esclusione - Responsabilità aquiliana - Sussistenza - Ragioni.

Il cessionario di un credito garantito da ipoteca può far valere la responsabilità del notaio per l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, a causa della quale abbia perduto la garanzia, non a titolo di responsabilità, contrattuale, da contatto sociale, non sussistendo alcuna relazione socialmente tipica o qualificata tra il notaio rogante e il terzo cessionario, bensì a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per l'interferenza illecita del professionista nel rapporto contrattuale (tra cedente e cessionaria) che ne impedisce l'adempimento e lede il diritto della cessionaria a far valere la garanzia.

SUCCESSIONI

***Cassazione, ordinanza, 5 agosto 2026, n. 24491, sez. II civile**

Accettazione eredità con beneficio di inventario - Termine per la liquidazione

In tema di eredità accettata con il beneficio dell'inventario, il termine di cui all'art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l'erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest'ultima non siano state proposte opposizioni, l'assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, *tamquam non esset* e l'inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell'inventario.

Cassazione, ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19295, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONGIUNTIVO O RECIPROCO (DIVIETO) Testamento reciproco - Pluralità di testamenti simultanei - Nullità - Condizioni - Fattispecie.

La coeva redazione di distinte schede testamentarie da parte dei coniugi, con reciproca istituzione ereditaria, non integra violazione del divieto di patti successori in difetto della prova di un accordo tra i testatori volto a disciplinare reciprocamente le rispettive successioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di tale accordo sulla base della sola circostanza della redazione nello stesso giorno, dinanzi al medesimo notaio e con gli stessi testimoni, di separate schede testamentarie da parte dei coniugi privi di prole).

USUCAPIONE

Cassazione, ordinanza, 30 luglio 2026, n. 24253, sez. II civile

POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") - INEQUIVOCABILITA' Giudizio di usucapione promosso dal possessore - Pendenza - Atto di disposizione del bene in favore di terzi compiuto da proprietario e conosciuto dal possessore - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Intervento del possessore nel negozio inter alios - Valutazione del giudice del merito sul riconoscimento della piena signoria del proprietario - Necessità.

In pendenza del giudizio di usucapione promosso dal possessore, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore medesimo, non incide, in modo alcuno, sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, *res inter alios acta*, salva diversa valutazione del giudice di merito circa un'eventuale condotta attiva del soggetto che invoca l'acquisto a titolo originario, quale, ad esempio, il suo intervento nel negozio *inter alios*, tale da costituire riconoscimento della piena signoria del proprietario.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 4 giugno 2026, n. 17920, sez. V**

Imposta di registro- Enunciazione di finanziamento soci in atto di scissione societaria- Presupposto dell'identità delle parti

Il tenore letterale della norma contenuta nell'art. 22, comma 1, TUR induce a ritenere che, ai fini fiscali dell'enunciazione, non rilevi la parte in senso contrattuale, ma piuttosto il soggetto che ha partecipato ai due atti e, cioè, a quello enunciante ed a quello enunciato (cfr. Cass. n. 3841/23). La ratio di tale requisito soggettivo (coincidenza delle parti dell'atto enunciato intervenute nell'atto enunciante) risiede, infatti, nell'esigenza di evitare che un soggetto sia sottoposto a prelievo fiscale in conseguenza di comportamenti a lui non imputabili: in quest'ottica, non è essenziale che abbia operato quale parte da un punto di vista

contrattuale, bastando un mero coinvolgimento, in modo che l'imposizione non possa dirsi correlata ad una condotta esclusivamente altrui. L'autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, d'altronde, suggerisce di interpretare il termine "parti" in senso atecnico e di reputare sussistente il requisito dell'identità laddove nell'atto enunciante siano coinvolti o intervengano, anche con una veste diversa rispetto a quella di parte contrattuale, gli autori dell'atto enunciato (cfr. Cass. n. 22997/24). Questa opzione ermeneutica è suffragata dalla finalità antielusiva della norma, che legittima l'attribuzione al termine "parte", in questo particolare contesto impositivo, di un significato "lato e sostanziale ... non contrattualistico", sussistendo la succitata identità in relazione ai soggetti "rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenuti nell'atto di emersione" (cfr. Cass., sez. un., n. 14432/23).

Nel caso di specie, l'atto di scissione è stato sottoscritto dal socio che era creditore -in virtù dell'atto di finanziamento enunciato- della società scissa, che è divenuto creditore -in seguito al suddetto atto di scissione ed alla contestuale cessione del debito a quella di nuova costituzione - di quest'ultima, per cui non è lecito dubitare che siano intervenute nell'atto enunciante (la società scissa, oltre a quella beneficiaria, di cui, peraltro, unico socio -ed amministratore- era il prefato creditore, il quale ha sottoscritto l'atto di scissione, sia pure nella qualità in esso specificata, ininfluente, ai fini qui riguardati, della partecipazione all'atto in senso "atecnico" e "non contrattualistico") quelle dell'atto enunciato (il socio creditore, il quale aveva effettuato il finanziamento, e la società scissa). Né è possibile ritenere, nell'ottica peculiare qui avuta di mira, che il presupposto dell'identità delle parti sia suscettibile di venire meno in ragione delle vicende circolatorie che abbiano eventualmente interessato il rapporto contrattuale fino al momento tipico dell'enunciazione (cfr. Cass. n. 26446/20): ciò che rileva, infatti, è soltanto che tra le parti dell'atto enunciante ci siano quelle dell'atto enunciato, anche se non consistano negli originari contraenti, ma soltanto nei successivi cessionari, dovendosi avere riguardo, a tal fine, al profilo della titolarità del rapporto che ha avuto origine dall'atto enunciato, a prescindere da eventuali modifiche soggettive, in seguito a fenomeni successori, della persona fisica o giuridica che ad esso abbia originariamente dato vita. E, quindi, con precipuo riferimento alla vicenda in esame, è possibile ritenere che correttamente i giudici di prossimità abbiano dato risalto alla titolarità del rapporto di finanziamento (e del relativo credito nei confronti della società), che, originariamente, era riconducibile al soggetto che aveva provveduto a finanziare la società poi scissa, nella cui posizione sono subentrati, sempre quali titolari di quel rapporto, i successivi cessionari e, da ultimo, quello che ha preso parte all'atto enunciante.

*** Cassazione, ordinanza 7 settembre 2026, n. 25106, sez. V**

Imposta di registro – Compensazione del credito del socio verso la società a fronte dell'aumento del capitale sociale

Pur non escludendosi i presupposti dell'enunciazione (in particolare, la coincidenza di parti tra atto enunciante e atto enunciato) nella relazione tra socio conferente e società conferitaria all'interno del contesto assembleare (in quanto protagonisti di entrambi gli atti Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3841; Cass., Sez. Trib., 9 novembre 2023, n. 31174; Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2025, n. 33399; Cass., Sez. Trib., 8 giugno 2026, n. 18640), l'atto enunciato non è un finanziamento del socio alla società, ma, ancorché non assimilabile ad un versamento a fondo perduto, è più propriamente qualificabile in termini di compensazione o remissione parziale del credito del socio verso la società (a fronte dell'aumento del capitale sociale).

Di recente, questa Corte ha affermato che, in tema di imposta di registro, negli atti societari soggetti all'imposizione fiscale prevista ex art. 4, lett. a), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rientrano esclusivamente quelli che sono espressione della volontà assembleare; non vi rientra, pertanto, l'atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal singolo socio, restando irrilevante la finalità di evitare la riduzione del capitale e il conseguente futuro aumento dello stesso (Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2024, n. 4754).

Ed altrettanto vale anche per la compensazione del debito assunto dal socio verso la società per l'aumento di capitale sociale con il debito assunto dalla società verso il socio per rapporti extrasociali ovvero per le remissione (totale o parziale) del debito assunto dalla società verso il socio per rapporti extrasociali a fronte dell'imputazione gratuita a capitale della corrispondente voce iscritta nel bilancio annuale (ovvero nella

situazione patrimoniale infrannuale), trattandosi di un collegamento funzionale di negozi autonomamente ascrivibili, l'uno (l'aumento del capitale sociale), alla società, l'altro (la compensazione o la remissione) al singolo socio, pur concorrendo all'operazione unitaria di incrementare o ricostituire il capitale sociale mediante l'utilizzo di crediti dei soci uti singuli verso la società.

Nel caso di specie, con riferimento ai crediti vantati dai soci nei confronti della società, risulta essere stato stabilito che "Il deliberato aumento è da liberarsi mediante la compensazione dei crediti certi liquidi ed esigibili, fino a concorrenza del relativo importo, vantati dai soci verso la società quali risultanti dalla sopra più volte menzionata situazione patrimoniale". Il che esclude che si possa applicare alla fattispecie in disamina la disposizione più favorevole dell'art. 4, lett. a), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, esulando dall'ambito strettamente societario il negozio finalizzato, nel complessivo contesto del collegamento funzionale, a realizzare l'aumento del capitale sociale. Non a caso, questa Corte ha chiarito che tale norma "disciplina l'imposizione fiscale degli "atti societari", quale genus rispetto alla species "deliberazioni societarie", aventi come comune denominatore esclusivamente il riferimento ad un'expressio voluntatis dell'organismo" (Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2024, n. 4754).

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 11 dicembre 2025, causa nn. 32539/18 e altri, Agrisud 2014 s.r.l. semplificata e altri c. Italia, sez. I**

ISPEZIONI FISCALI – Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza – Articolo 52 D.P.R. n. 633/1972 – Articolo 33 D.P.R. 600/1973

La Corte europea dei diritti dell'uomo decide su un ricorso italiano che si inserisce nel solco della pronuncia già resa nella causa *Italgomme pneumatici s.r.l. e altri c. Italia* riguardante l'accesso e l'ispezione nei locali aziendali, nelle sedi legali e negli studi professionali per l'esame della documentazione rilevante ai fini dell'accertamento fiscale e l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità interne dalla legislazione nazionale nonché l'assenza di sufficienti garanzie procedurali idonee a proteggere i soggetti da abusi o arbitrii delle autorità preposte e, questo, nonostante circolare n. 4/E dell'Agenzia delle entrate del 7 maggio 2021. La stessa Corte rinvia, quasi interamente, a quanto considerato nella sentenza precitata.

In tema di ispezioni fiscali, la Corte EDU ha dichiarato l'illegittimità del sistema ispettivo italiano per contrasto, in particolare, con l'articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione in quanto l'ingerenza nella vita privata e professionale che comporta un tale tipo di ispezione non soddisfa il requisito della "previsione di legge" a norma di detto articolo qualora il sistema normativo nazionale non delimiti la portata discrezionale dell'azione delle autorità, le autorizzazioni non siano adeguatamente motivate e non siano previsti rimedi effettivi volti a valutare la legittimità, necessità e proporzionalità degli interventi ispettivi.